

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 1961

(27^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BATTISTA

INDICE

Disegni di legge:

« Esodo volontario del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (798) (D'iniziativa del deputato Rubinacci) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE Pag. 271, 272
BIAGGI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 271

« Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali » (1045-B) (D'iniziativa dei senatori Turani ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 272, 273
BIAGGI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 273
ZANNINI, *relatore* 272

« Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia » (1169) (D'iniziativa dei deputati Del Giudice e Scalia)

(Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 270
CHABOD, *relatore* 270

« Finanziamenti a favore dell'industria serica » (1292) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 262, 267, 269
BIAGGI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 267, 268
BONAFINI 265
MONTAGNANI MARELLI 266
MORO 264
SECCI 266
TARTUFOLE, *relatore* 262, 265, 266, 268, 269

« Aumento dell'aliquota dell'imposta camerale per alcune Camere di commercio industria e agricoltura » (1370) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 273, 276, 277, 278
BIAGGI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 275, 277, 278
BONAFINI 275, 276, 277
GELMINI 276, 277
PENNAVARIA 277

SECCI	Pag. 275
TURANI	276
ZANNINI, relatore	274, 277

Saluto augurale al Presidente della Commissione senatore Bussi:

PRESIDENTE 262

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Chabod, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Moro, Nencioni, Pennavaria, Roasio, Secci, Tartufoli, Turani, Zannini e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Gava è sostituito dal senatore Pagni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Biaggi e per il commercio con l'estero Longoni.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto augurale al Presidente della Commissione, senatore Bussi

PRESIDENTE. Il Presidente della nostra Commissione, senatore Bussi, non potrà presiedere la seduta odierna, perchè non perfettamente ristabilito dopo l'operazione subita. Credo di interpretare i sentimenti di tutti gli onorevoli Commissari nel formulare i più vivi auguri al nostro Presidente per una sollecita guarigione e perchè possa rapidamente riprendere il suo posto di lavoro.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamenti a favore dell'industria serica » (1292)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti a favore dell'industria serica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUOLI, relatore. Credo di aver fatto cosa opportuna, onde agevolare il lavoro della Commissione, inviando ai colleghi una copia della mia relazione che ritengo esauriente e comprensiva di tutti i problemi trattati nel disegno di legge. Non so se tutti i Commissari l'abbiano letta; nutro però la speranza che una buona parte di essi l'abbia fatto e, comunque, sono pronto a dare ogni chiarimento e ogni giustificazione. Cercherò ora di essere brevissimo nel riassumere i concetti che la relazione pone.

Con questo disegno di legge ci proponiamo di contribuire a sollevare l'industria serica italiana, un tempo fiorentissima e detentrica di una posizione di primo ordine nel mercato europeo, dal suo declino verso il quale si è continuamente avviata in questi ultimi anni per un complesso di circostanze a tutti note.

La necessità di adottare opportuni provvedimenti a favore di questa attività, fu già avvertita dal legislatore, con la legge 20 febbraio 1956, n. 94, mediante particolari provvidenze per facilitare l'acquisto e la sperimentazione di nuovi tipi di seme-bachi, capaci di una più alta resa unitaria e per promuovere l'adozione di più moderni sistemi di allevamento. Ma da tali provvidenze, senza dubbio benefiche per la bachicoltura, che è la prima fase del ciclo produttivo serico, nessun vantaggio diretto ha potuto trarre la fase industriale vera e propria che versa tuttora in condizione di grave disagio senza possibilità autonoma di aggiornamento.

D'altra parte la gravità e l'urgenza dei problemi, relativi all'industria serica, risultano aumentate con l'entrata in vigore del M.E.C., che rende ancora più precaria la situazione dei produttori italiani se non saranno tempestivamente adottate idonee misure per metterli in grado di resistere alla travolgente pressione della concorrenza asiatica.

Occorre considerare a tal riguardo che nessuno dei paesi del M.E.C., all'infuori dell'Italia, applica attualmente dazi doganali sull'importazione della seta, per la semplice ragione che nessuno di tali paesi è produttore di bozzoli o di seta tratta. Sol-

tanto l'Italia ha quindi interesse ad istituire una barriera doganale che ostacoli l'invasione del M.E.C. da parte della seta giapponese sia filata, sia tessuto la cui superiorità competitiva è assicurata dal bassissimo costo della mano d'opera, dall'abolizione dei prezzi speciali per l'esportazione e dall'impiego di seme-bachi di alto rendimento.

Ne consegue che il dazio sulla seta, che potrebbe essere inserito nella tariffa comune, qualora dovesse determinarsi sulla base della media aritmetica prevista dall'articolo 19 del trattato del M.E.C. risulterebbe pari alla sesta parte di quello applicato dall'Italia, e cioè del 2 per cento, aliquota priva di qualsiasi efficacia protettiva, dato il forte dislivello dei costi di produzione della seta giapponese e di quella italiana.

Ma quando anche fosse possibile concordare un dazio comune più elevato è da escludere che esso possa essere stabilito in misura tale da poter creare di per sé condizione di parità concorrenziale fra la produzione italiana e quella asiatica. Solo una sensibile riduzione dei costi della prima potrebbe ristabilire un certo equilibrio e, pertanto, è necessario ravvisare i mezzi più opportuni per ottenere tale riduzione.

Due sono le vie per giungere a tale scopo: la prima consiste nell'ammodernare i sistemi di allevamento e nel selezionare i tipi di seme-bachi per ottenere più alte rese unitarie; la seconda è quella dell'aggiornamento e ammodernamento degli impianti e della tecnica per la trattura.

Nel primo campo tutto quello che si poteva fare per ottenere la parificazione con la produzione giapponese, ad altissimo reddito, l'abbiamo realizzato e consolidato. Di questa verità io do nella mia relazione una ampia documentazione: siamo riusciti a raggiungere la produzione giapponese! Oggi la produzione italiana è di 100 chili per oncia, mentre, con l'impiego dello stesso sforzo, una volta eravamo a 60 chili per oncia. In più dirò, che mentre prima occorreva una media di nove chili e cinquanta di bozzoli freschi per fare un chilo di seta filata, oggi siamo arrivati a sei chili e cinquanta che rappresenta, appunto, quan-

to è stato realizzato in Giappone. Attraverso lo sforzo che è durato cinque anni, siamo oggi nelle condizioni di dare al cento per cento all'agricoltura nazionale la possibilità di accelerare in qualità e quantità il reddito dei bozzoli. Questo dimostra che il miglioramento nella prima fase è stato realizzato.

Nulla è stato, invece, fatto per quanto riguarda la fase della trattura, la quale si svolge con una impostazione secolare, cioè quella della vecchia bacinella, e che non si è aggiornata come avrebbe dovuto e, come forse, avrebbe potuto, se si fosse trovata in condizioni economiche diverse. Sappiamo quello che si è realizzato in Giappone, dove la filatura è ormai impostata sulla meccanizzazione, per cui si possono avere bene 400 capi in una sola macchina, quando, al massimo, noi non superiamo le 14 o 16 unità. Evidentemente il numero delle maestranze impegnate è diverso e, di conseguenza, i costi delle produzioni sono diversi.

Occorre, quindi, intervenire senza indugio se si vuole che il regime di mercato comunitario non segni il definitivo tramonto di questa attività economica nei paesi della Europa. A tale scopo occorre, anzitutto, procedere alla totale riconversione degli impianti, sostituendoli con i più moderni macchinari che consentono di ridurre il costo della trattura di più di un terzo, (e forse la metà) oltre naturalmente i vantaggi di perfezionamento tecnico della lavorazione. Necessita un allineamento, cioè occorre che la bacinella meccanica sul tipo di quella giapponese, che abbiamo sperimentato in Italia, venga acquistata per sostituire le vecchie attrezzature italiane, le quali, del resto, non sono neppure un gran guadagno dal punto di vista dell'impiego della mano d'opera, perchè purtroppo le industrie seriche hanno difficoltà a trovare elementi qualificati in questo settore, data l'aspirazione attuale a dirigersi verso altri tipi di industrie dove anche le maestranze femminili sono molto apprezzate e dove possa essere assicurato un maggior numero di giornate lavorative.

La bacinella meccanica non significa una invenzione e nemmeno una speranza, ma una realtà perchè, già alcuni filandieri più volenterosi hanno acquistato bacinelle mecca-

niche giapponesi che sono e saranno in azione nel Friuli e in qualche altra zona.

Cosa occorre per ottenere rapidamente la realizzazione di questo allineamento? Se si considera che ognuna di queste macchine costa per lo meno 25 milioni di lire, e che necessitano altre macchine sussidiarie e ausiliarie, bisogna venire incontro finanziariamente a coloro che intendono acquistarle.

Ecco, quindi, lo scopo del provvedimento in esame, il quale stabilisce che l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato, entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui decennali a favore delle imprese seriche italiane, per l'acquisto di nuovi macchinari per la trattura; questi mutui, non devono gravare per più del 3 per cento sulle industrie che li utilizzano, mentre il resto, che è rappresentato dal 5 per cento, viene a carico dello Stato. Quindi, il disegno di legge stanziava 250 milioni di lire che sono un'entità sufficiente per pagare il 5 per cento di contributo per 10 anni assicurando all'I.M.I. il tasso dell'8 per cento.

Questa è la sostanza del progetto di legge ed io spero di aver dimensionato in termini sufficienti la mia relazione per farvi comprendere l'opportunità di esso. Se oggi non provvedessimo con mezzi efficienti per venire incontro alle esigenze pressanti della nostra industria serica, commetteremmo un gravissimo errore perchè, se si considera che nell'ambito del M.E.C. c'è un consumo di 2 milioni di chili di seta filata all'anno, il nostro apporto di 900 mila chili di seta all'anno, risulta molto modesto anche perchè non siamo in grado di darli al prezzo equivalente. Ma il M.E.C. ci ha dato sei anni di respiro e attraverso la nostra legislazione e le nostre trasformazioni, dovremmo trovarci tra cinque anni in condizione di poterci allineare sul mercato internazionale, difendendoci con un massimo del 10 per cento di dazio doganale. Cioè, possiamo proteggere un mercato del M.E.C. di filati di seta che, indubbiamente, andrà ad incrementare la nostra produzione nazionale.

Quindi, la legge non è nell'interesse specifico dei filandieri, ma nell'interesse reale della nazione, in quanto la sericoltura italiana dovrà diventare per il M.E.C. l'unica

delle seticolture disponibili; infatti poichè la Francia ha ormai liquidato tutte le sue posizioni, noi potremmo essere i rifornitori di produzione serica del M.E.C. nell'ambito di questa impostazione che ho espresso.

D'accordo con il Ministro competente, avrei però da proporre alcune modifiche all'articolo 1 di questo disegno di legge. Innanzitutto occorre precisare meglio che si tratta di sovvenzioni che riguardano l'acquisto di macchine esclusivamente per la filatura della seta; in secondo luogo, bisogna specificare la natura di queste macchine, stabilire cioè che si tratta di « macchine di nuovo tipo » in senso assoluto, e comprendere anche tutti gli accessori meccanici necessari per la filatura; infine, vorrei che si desse al provvedimento un valore retroattivo, al fine di aiutare anche coloro che sono stati un po' i pionieri in questo campo, quelli cioè che hanno sentito di più il problema vedendolo nella sua giusta portata e che, pertanto, hanno operato nella certezza che sarebbe arrivato questo aiuto da parte dello Stato.

Quindi, proporrei in sostanza che il primo comma dell'articolo 1 avesse la seguente formulazione:

« L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato entro il limite di 500 milioni di lire a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che abbiano provveduto dopo il 1° gennaio 1960 o che provvederanno all'acquisto in Italia o all'estero di macchinari di nuovo tipo per la filatura automatica della seta, compresi tutti gli accessori meccanici necessari al funzionamento degli impianti ».

Questa sarebbe la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 1, concordata con il Ministro dell'industria, il quale mi ha pregato di esserne il presentatore.

M O R O . Sono nettamente favorevole alla posizione assunta dall'onorevole relatore e vorrei dire poche parole a sostegno della sua esposizione.

Il problema è di notevolissimo interesse, ma desidero sottolineare anche l'importanza del provvedimento sotto il profilo della pro

duzione dei bozzoli, cioè dell'allevamento dei bachi da seta, che oggi potrebbe essere facilmente sviluppata mercè i grandi progressi realizzati nella preparazione di razze eletta-
altamente selezionate. Ma questi ulteriori sviluppi sul piano agricolo sono condizionati, sono subordinati ai nuovi metodi, più efficienti, di lavorazione del bozzolo. Ottenendo una riduzione di questi costi di lavorazione, potremo aprire nuove possibilità e prospettive alla produzione agricola e, perciò, ritengo che il provvedimento sia utile ed efficace anche a questo fine.

Ci saranno poi altri provvedimenti da prendere per migliorare l'allevamento del baco da seta nelle sue varie fasi, ma saranno considerazioni da farsi in altra occasione

B O N A F I N I. Vorrei pregare il relatore di darci qualche dato di mercato attuale sulla differenza dei costi di produzione italiana e quella dei vari paesi stranieri, poichè mi risulta che se è vero che è molto usato da noi il tipo di seta giapponese, è anche vero che una parte di questa produzione viene dalla Svizzera su importazione cinese.

Un chiarimento in questo senso ci farà comprendere meglio la sua relazione, anche per vedere le possibilità effettive di allineamento della nostra industria ai vari mercati.

T A R T U F O L I, relatore. Risponde subito al collega Bonafini, sia per la pertinenza della sua domanda, sia perchè essa mi offre la possibilità di ulteriori precisazioni esplicative. Proprio l'altro giorno, in una riunione presso l'Ente nazionale serico abbiamo approfondito il particolare problema che il collega ha sollevato, presenti le rappresentanze qualificate di tutti i settori del ciclo serico e, particolarmente, con una presenza ad alto livello, quella del settore della tessitura che tanta importanza ha nella serica Como.

La situazione presente nei prezzi di mercato della seta nel mondo e in Italia è la seguente: in Italia le sete sono salite sul mercato reale oltre le lire 9.000 il chilo di seta filata nella categoria classica di pro-

venienza e della trattura nazionale. Le sete giapponesi sono invece su quotazioni di lire 7.500.

Ma un elemento di valutazione e di ragguaglio è dato dal riferimento alla posizione preesistente per la quale, prima della produzione bozzoli italiana nel 1960, avevamo quotazioni di seta italiana sulle 7.000 lire, mentre la seta giapponese quotava lire 5.500; cioè, la differenza di lire 2.500 il chilogrammo che allora esisteva fra la seta sul piano internazionale e la seta italiana è di recente scesa a lire 1.500.

Per meglio chiarire dirò che deducendo dal prezzo seta le lire 2.000 e oltre di costo attuale di trasformazione attraverso la filatura dei bozzoli, il ricavo materia prima e cioè dal bozzolo e per ogni chilo di seta, è di lire 7.000 attribuibile alla trasformazione stessa e cioè: se per fare un chilo di seta occorressero 10 chili di bozzoli vivi — cioè non ancora essiccati — quali provengono dall'allevamento del baco, il prezzo di ricavo del bozzolo sarebbe sulle 700 lire al chilo. Se, invece, per fare un chilo di seta bastano, come al presente, a riconversione della produzione semaria, chilogrammi 6,50 (massimo 7), il prezzo al bozzolo diviene lire 1.000 il chilo a fresco. E su questa base l'agricoltura riconosce la sufficienza del ricavo e riceve impulso ad allevare bachi, almeno potenzialmente.

Se il costo della filatura e cioè della trasformazione del bozzolo in filato, dovesse costare lire 1.000 soltanto invece delle 2.000 tradizionali, questo significherebbe che il costo della seta italiana, fermo restando il ricavo agricolo, scenderebbe di lire 1.000 al chilo avvicinando così il costo internazionale a sufficienza per assicurare la stabilità di una industria serica italiana per il M.E.C. che difenderebbe questa industria nobilissima che solo l'Italia realizza nel suo ambito, con un dazio esterno del 10 per cento già assicurato al termine dei cinque anni da oggi, di moratoria accordataci. Il dazio esterno opererebbe ovviamente nei confronti anche dei tessuti di seta; mentre oggi in Germania — ad esempio — i tessuti giapponesi di seta vengono offerti al puro costo della materia prima che contengono; e

ciò, anche se con qualità meno pregiate delle nostre, rappresenta una battaglia per noi perduta in partenza.

Credo che la mia risposta sia esauriente: Posso dirvi che la mia esposizione ha riscosso il plauso della tessitura comasca, forse per la prima volta, perchè avendo difeso sempre la causa agricola ero considerato una specie di nemico numero uno della tessitura, mentre ne ho effettivamente auspicato il miglioramento anche in tempi lontani, quando producevamo quattro, cinque milioni di chili di filati all'anno, perchè fin da allora conclamavo questo problema in ogni riunione e congresso. Infatti, dicevo: invece di vendere i filati di seta all'estero, perchè non vendiamo tutto il filato trasformato in tessuto? In questo senso, il mercato avrebbe potuto stabilizzarsi, cosa che non si è verificata mai in maniera rilevante.

Dal 1958 abbiamo ripreso il mercato del tessuto serico perchè abbiamo indovinato e inventato il tessuto filato di doppio, il quale ha consentito di creare un tessuto per consumo maschile che ha trovato il mercato degli Stati Uniti disposto ad assorbire qualsiasi quantità. Abbiamo ripreso il mercato, tanto è vero che nel 1960 siamo arrivati a un milione e 750 mila chili di seta in esportazione globale; il che dovrebbe farci piacere se consideriamo che un tempo per la economia italiana la seta ha rappresentato il sesto o quinto posto nel mercato di esportazione nazionale.

S E C C I . Vorremmo sapere dal relatore qualche notizia in materia di occupazione di mano d'opera rispetto alla situazione attuale e a quella futura.

T A R T U F O L I , *relatore*. Purtroppo la situazione attuale della nostra industria serica, è molto precaria: sappiamo le grandi difficoltà che incontriamo nel collocamento del prodotto, per la travolgente pressione della concorrenza asiatica ed è ormai noto ed acclarato che in Italia il consumo di seta non supera i 700-800 mila chili di filato annui.

Le nostre maestranze lavorano 150-160 giornate all'anno; domani ridurremo un po-

co il numero della mano d'opera — salvo una ripresa quantitativa che speriamo di realizzare attraverso l'incremento della bachicoltura —, ma riusciremo a far lavorare almeno 250 giornate all'anno. Quindi, quello che si perderebbe in un senso si realizzerebbe in un altro e, d'altra parte, cari colleghi, se marciamo verso l'automazione, questo è il problema di tutte le industrie.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Siamo sostanzialmente d'accordo su questo disegno di legge, perchè riconosciamo che il settore dell'industria serica deve essere aiutato. Le ragioni esposte dal relatore sono state abbastanza ampie e convincenti per farci comprendere le esigenze attuali di questo settore e la portata del provvedimento in esame che ad esse viene incontro in maniera soddisfacente; tuttavia avremmo delle perplessità che non possiamo non fare presenti.

La prima perplessità, intanto, sarebbe questa: non siamo affatto sicuri che la diminuzione del costo di produzione si trasferirà in analoga diminuzione del prezzo, cioè, le 1.000 lire che risparmieremo innovando gli impianti, non è detto che si ripercuoteranno immediatamente sul prezzo. Questo, comunque, non può costituire una ragione per respingere il provvedimento, ma solo un rilievo sul futuro indice!

Un'altra nostra perplessità, sostanziale, è precisamente questa: mentre concordiamo con l'emendamento che precisa la natura del settore in cui deve avvenire l'innovazione, cioè il settore della filatura perchè, altrimenti ci sarebbe una dispersione delle sovvenzioni, ci troviamo titubanti circa il problema della retroattività.

Il fatto che ci siano industriali che già nel 1960 ebbero sentore di questo provvedimento e si sono affrettati a fare acquisti di macchine, ci pare che non possa costituire un diritto per beneficiare di questo disegno di legge; a parte ciò, c'è il pericolo che questo provvedimento fosse già conosciuto dagli industriali più furbi, quelli cioè che hanno informazioni più dirette sull'attività governativa e, pertanto, la retroattività sarebbe ingiusta anche nei confronti di quelli più ingenui che nulla sanno delle decisioni

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (22 marzo 1961)

del Governo e che potrebbero, perciò, trovarsi nella condizione di non potere godere di questi mutui, dato il limite di 500 milioni di lire in cui ne viene autorizzata la concessione.

Questa sarebbe la perplessità fondamentale che ci porterebbe a respingere l'emendamento proposto dal relatore, se non avessimo prima un chiarimento.

PRESIDENTE. Cerchiamo di concludere la discussione generale e, a questo proposito, se non vi sono altre richieste di informazioni o interventi, comunico che la 5^a Commissione ha espresso su questo disegno di legge il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza.

Nel merito qualche Commissario ha osservato che potrebbe limitarsi al massimo del 4 per cento il contributo a carico del Ministero del tesoro ».

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Desidero innanzitutto ringraziare il senatore Tartufoli per l'ampia ed esauriente esposizione da lui fatta.

Il disegno di legge in esame completa la precedente legge del 20 febbraio 1956, n. 94, con la quale si era provveduto per la bachicoltura, che costituisce la prima fase del ciclo produttivo serico, senza però recare alcun vantaggio serio alla fase industriale vera e propria che versa in gravi difficoltà.

Sono convinto che il provvedimento risponde alle giuste esigenze dell'industria serica, in quanto ci permetterà di avere dei costi di produzione che metteranno la produzione nazionale in condizione di maggior vantaggio sul mercato internazionale, tanto più se si considera che nel campo del M.E.C. siamo l'unico paese interessato ad applicare dazi doganali, e mi auguro che la spinta della concorrenza internazionale agisca non solo a favore dei produttori, ma anche dei consumatori.

Sono, inoltre, certo che di questo provvedimento si avvantaggerebbe non solo il settore industriale, ma anche quello agricolo,

come ha giustamente fatto rilevare il senatore Moro; e pertanto come rappresentante del Governo sono favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato, entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che provvedano all'acquisto di nuovi macchinari per la trattura.

I mutui previsti dalla presente legge potranno avere una durata non maggiore di dieci anni ed i relativi interessi non potranno gravare sulle imprese mutuatarie in misura maggiore del 3 per cento all'anno.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Tartufoli un emendamento tendente a sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato, entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che abbiano provveduto dopo il 1° gennaio 1960 o che provvederanno all'acquisto in Italia o all'estero di macchinari di nuovo tipo per la filatura automatica della seta, compresi tutti gli accessori meccanici necessari al funzionamento degli impianti ».

Su questo emendamento, per quanto riguarda la retroattività, mi permetto di fare una osservazione di carattere puramente legislativo. L'articolo 4, nel secondo comma, dice:

« L'onere relativo all'esercizio finanziario 1960-61 viene fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio ».

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (22 marzo 1961)

In altri termini, senatore Tartufoli, se diciamo che le possibilità finanziarie hanno inizio dal 1° luglio 1960, il suo emendamento che stabilisce la retroattività al 1° gennaio 1960, non troverebbe la copertura per il primo semestre del 1960! Ho inteso solo fare presente la questione, ma, dato che il senatore Montagnani Marelli ha già espresso parere contrario su questo argomento, sarà utile discuterne.

TARTUFOLI, *relatore*. Il senatore Montagnani Marelli ha manifestato delle perplessità su un punto che merita di essere approfondito ed io cercherò di fornire i chiarimenti necessari.

Questo disegno di legge completa la precedente legge del 20 febbraio 1956, n. 94, con la quale si era provveduto alla prima fase del ciclo produttivo serico, cioè seme-bachi e produzione bozzoli, e fin dal 1957 abbiamo importato le macchine giapponesi e le abbiamo tenute sotto esperimento per ben tre anni facendole visitare dai filandieri italiani al fine di orientarli e far loro toccare con mano le nuove esigenze e possibilità della trattura della seta. Quindi, il problema non era noto ad alcuni ed ignoto ad altri, perchè abbiamo chiamato nominativamente tutti i filandieri operanti per verificare gli impianti che avevamo installato.

Nella città di Vittorio Veneto, abbiamo installato la macchina TAMA e la prima macchina TEIA. La Macchina TEIA è stata ormai superata, perchè troppo meccanizzata e di difficile uso; invece la macchina TAMA si è dimostrata capace non solo di realizzare la filatura dei bozzoli nella maniera più conveniente, ma anche di darci la seta con quelle condizioni e prerogative che essa deve avere.

Dopo questa presa di contatto con la realtà molti filandieri hanno già tentato di operare in questo senso, e poichè io stesso mi sono interessato presso il Ministro Martinelli per ottenere il benessere per la licenza d'importazione di macchine giapponesi, posso dirvi che conosciamo perfettamente tutte le macchine tra usate e nuove, che sono affluite e che debbono affluire.

Posso assicurarvi che il conteggio, per quello che riguarda i 500 milioni di lire, è necessario e sufficiente e quindi l'osservazione fatta dal senatore Montagnani Marelli è superata. D'altra parte, onorevoli colleghi, il problema della retroattività mi pare che non si debba vedere sotto il profilo della prassi finanziaria e legislativa! È stata la stessa sede ministeriale che ha richiesto la modifica, attraverso una lettera del direttore generale della società filandieri, proprio per aiutare coloro che sono stati i pionieri in questa impresa; noi non possiamo adesso deludere le aspettative di costoro e credo che nessuno potrà accusarci di aver agito male se legifereremo in questo senso.

BIAGGI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto concerne l'emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 1, mi associo alle perplessità esposte dall'onorevole Presidente, cioè riterrei opportuno fare coincidere la copertura di questo provvedimento con le possibilità di erogazione, in modo che tutto il settore possa trovarsi nelle medesime condizioni, e non ci siano difficoltà per alcuno.

TARTUFOLI, *relatore*. Vorrei fare presente uno stato di fatto che forse potrà modificare il giudizio del Governo in proposito.

Il Presidente della società filandieri è andato in Giappone nel febbraio del 1960 per impegnare le prime due macchine TAMA; queste credo che siano state spedite dalla industria giapponese nell'aprile-maggio. Nel gennaio di quest'anno è partito con il dottor Giorgi dell'associazione bachicoltori, il cavaliere Membri, presidente dei filandieri, per fare gli ultimi sondaggi sul problema di macchine meccaniche. Si tratta, onorevoli colleghi, di un pioniere che ha dato la spinta a tutto il settore e, pertanto, respingendo il mio emendamento, verremmo a sacrificare proprio chi fatto da esempio su questa via di rinnovamento.

Ho esposto le mie ragioni, ma mi rimetto comunque alle decisioni della Commissione.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

27ª SEDUTA (22 marzo 1961)

P R E S I D E N T E . Senatore Tartufoli, accetta di modificare il suo emendamento spostando la retroattività al 1° luglio 1960?

T A R T U F O L I , relatore. Se questo costituisce una condizione *sine qua non*, accetto, nella speranza che si possano trovare ulteriori soluzioni.

P R E S I D E N T E . Il primo comma dell'articolo 1, secondo l'emendamento proposto dal senatore Tartufoli, ulteriormente modificato, risulterebbe pertanto del seguente tenore:

«L'Istituto mobiliare italiano è autorizzato entro il limite di 500 milioni di lire, a concedere mutui a favore delle imprese seriche italiane che abbiano provveduto dopo il 1° luglio 1960 o che provvederanno all'acquisto in Italia o all'estero di macchinari di nuovo tipo per la filatura automatica della seta, compresi tutti gli accessori meccanici necessari al funzionamento degli impianti».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Per compensare l'Istituto mobiliare italiano dell'onere derivante dalla limitazione del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, il Ministero del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, è autorizzato a corrispondere all'Istituto medesimo, in relazione alla durata dei mutui, un contributo non eccedente il 5 per cento annuo.

Il contributo di cui al precedente comma sarà liquidato per ciascuna operazione, sulla base della differenza fra le rate di ammortamento che l'Istituto avrebbe percepito ap-

plicando il tasso di interesse corrente per le operazioni analoghe, al momento della stipulazione del mutuo, e le rate di ammortamento effettivamente dovute dall'impresa mutuataria.

(È approvato).

Art. 3.

Alle operazioni di credito previste dalla presente legge si applicano tutte le agevolazioni tributarie contemplate dalle disposizioni in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali.

Le agevolazioni tributarie di cui al comma precedente non si applicano ai fini della imposta sulle obbligazioni.

(È approvato).

Art. 4.

Per provvedere alla spesa prevista dall'articolo 2 sarà stanziata, nel bilancio del Ministero del tesoro, la somma di lire 250 milioni in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1969-70.

L'onere relativo all'esercizio finanziario 1960-61 viene fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè il disegno di legge in esame ha efficacia retroattiva, ritengo superfluo que-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

27ª SEDUTA (22 marzo 1961)

sto articolo. Ne propongo, pertanto, la soppressione.

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Del Giudice e Scalia: « Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia » (1169) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Del Giudice e Scalia: « Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia », già approvato dalla Camera dei deputati.

CHABOD, relatore. Ricordo alla Commissione che avevamo sospeso la discussione di questo disegno di legge per un dubbio di natura giuridica che era stato avanzato dal collega Gava e da me stesso, motivato dal sospetto che la formulazione dell'articolo 1 potesse dare adito ad ulteriori falsificazioni. Questa era la nostra perplessità e siamo rimasti d'accordo che avrei cercato di chiarire il problema.

L'impegno è stato mantenuto e, presso il Ministero, proprio un tecnico ci ha rassicurato che la nostra preoccupazione giuridica era senza fondamento, in quanto, egli ha detto, oggi, se si volesse usare acqua fresca piuttosto che succo di agrumi, queste bevande verrebbero a costare molto di più. Non ci sarebbe praticamente nessun vantaggio e l'evasione sarebbe assurda. Il problema è stato spiegato tecnicamente e perciò, se le cose stanno in questi termini, la nostra preoccupazione giuridica non ha ragione di essere e, conseguentemente, possiamo mantenere il testo dell'articolo 1 così come ci è pervenuto, anche se non è perfetto.

Dopo questa visita al Ministero, ho ricevuto diverse lettere ed anche la visita di

uno degli oppositori, il quale mi ha posto diversi argomenti, alcuni dei quali erano stati toccati anche qui in Commissione. Egli ha sollevato principalmente l'obiezione che questo disegno di legge contrasterebbe con le correnti norme di legge dei paesi del M.E.C. e, poichè ho confessato la mia ignoranza in materia di legislazione del M.E.C., sono stato invitato a controllare quelle norme che, secondo quel signore, sarebbero state contrarie.

Ho fatto un esame approfondito ed ho potuto invece constatare che non esiste discordanza perchè, c'è una legge francese la quale prevede espressamente la colorazione della limonata, ed anche per la Germania, ho rilevato che le norme sono corrispondenti, in quanto, c'è un articolo del regolamento 19 dicembre 1959, il quale stabilisce che le sostanze coloranti possono essere usate solo nella misura necessaria a dare al prodotto un aspetto naturale; queste sostanze non possono essere aggiunte in misura tale da giungere a delle colorazioni contrastanti con le giuste aspettative del consumatore.

Quindi mi pare che queste norme del M.E.C. siano esattamente corrispondenti alla nostra. Tali contestazioni rivelano in sostanza contrasti di interessi. Alcuni hanno cercato persino di toccarmi nel mio punto debole, dicendomi che io non faccio gli interessi della Sicilia!

Dopo questo chiarimento ritengo che si possa approvare il testo del disegno di legge nella sua formulazione attuale, anche per evitare ulteriori intralci.

L'unica mia preoccupazione è determinata dall'articolo 3, in quanto, se comprendo la necessità di un lungo periodo per l'invecchiamento per le scorte di vini pregiati, non vedo uguale necessità per questo genere di prodotti. Secondo me, è stato un errore introdurre tale articolo!

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame, l'8ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione agricoltura non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza ».

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (22 marzo 1961)

Da parte dell'11^a Commissione, è giunto inoltre il seguente parere:

« Il parere della Commissione igiene non può essere favorevole al disegno di legge d'iniziativa dei deputati Del Giudice e Scaglia, riguardante una particolare disciplina delle bevande analcoliche vendute con il cosiddetto nome di "fantasia", il cui gusto ed aroma dipendano da agrumi.

La condizione fondamentale della presenza in esse bevande del "succo", materia prima ed essenziale per dare alle bibite analcoliche nel nostro caso, il loro valore tradizionale merceologico e biologico, deve essere osservata con un minimo di presenza del succo stesso quale fattore principale di quel complesso di elementi i quali cospirano a persuadere il consumatore che egli non si è allontanato dal prodotto naturale essenziale e principale e che la colorazione, tale e quale si offre a lui, è usata a pieno titolo.

L'elemento colorazione costituisce un avviamento alla persuasione del consumatore e quindi la legge vuol considerarlo come fattore convincente di impressione di genuinità, sempre che sussista l'ingrediente principale tradizionale dell'agrume: il succo. Ciò che si vuol assicurare, per legge sul substrato di una effettiva presenza minima non inferiore al 12 per cento di vero "succo" di agrumi.

Nulla vieta che la denominazione di fantasia possa essere suffragata e reclamizzata (come si dice oggi) con argomenti diversi da quello costituito dalla colorazione, se i pregi della bibita analcolica derivati da altri parti di frutto che non sia il succo, si reputino superiori a quelli dei prodotti contenenti il detto succo ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti

di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

(È approvato).

Art. 2.

Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche colorate in violazione del divieto di cui all'articolo precedente è punito con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 dicembre 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Rubinacci: « Esodo volontario del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (798) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: « Esodo volontario del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Signor Presidente, riterrei opportuno che fosse rinviata la discussione di questo disegno di legge per accertare meglio la situazione di coloro che verrebbero ad usufruire del provvedimento.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (22 marzo 1961)

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Turani ed altri: « Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali » (1045-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Turani, Amigoni, Giraud, Cemmi, Chabod, Bussi, Benedetti e Sibille: « Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I N I . relatore. La nostra Commissione si è occupata di questo disegno di legge nella seduta del 6 luglio 1960, in sede deliberante. In quella data fu approvato il disegno di legge con un solo articolo così formulato:

« Le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.

Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data ».

Come ricorderete certamente, scopo di questo disegno di legge è esattamente quello di modificare l'articolo 17 del regio decreto 29

luglio 1927, n. 1443, il quale stabilendo che le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione, sembra vietare qualsiasi forma di contratto per l'esercizio e lo sfruttamento delle miniere stesse.

Da ciò la difficoltà in cui si sono trovati e si trovano tuttora gli Enti locali titolari di concessioni minerarie, in riferimento alla facoltà ad essi sempre riconosciuta di assicurare la coltivazione delle miniere mediante contratti di subconcessione.

La XII Commissione della Camera nella seduta del 24 novembre 1960, modificò il testo del disegno di legge, aggiungendo un comma all'unico articolo da noi approvato, e inserendo un secondo articolo al testo stesso. Il comma aggiuntivo dice espressamente:

« Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero della industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare la approvazione del contratto che è risoluto di diritto ».

Do adesso lettura dell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443:

« Il Ministero per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

- 1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 27. »

Si stabiliva poi il pagamento annuo allo Stato di una determinata somma per ogni ettaro di superficie compreso nei limiti della concessione e, all'articolo 41, si fissavano le misure per revocare l'approvazione del contratto.

Inoltre la Camera ha aggiunto al testo approvato dal Senato un secondo articolo così formulato:

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

27ª SEDUTA (22 marzo 1961)

commercio deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, questo articolo era stato inserito nel provvedimento dagli stessi senatori proponenti e la Camera ne ha accettata la dizione.

Ritengo che a questo punto la nostra Commissione possa approvare, come è stato approvato dalla Camera, il disegno in esame tanto più che la Commissione finanze e tesoro non ha niente da osservare per la parte di sua competenza.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non faccio che associarmi a quanto detto dal senatore Zanini invitando la Commissione ad approvare il provvedimento il quale, nella formulazione pervenutaci dalla Camera, risulta più completo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura del terzo comma, del primo articolo aggiunto dalla Camera dei deputati.

« Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero della industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare la approvazione del contratto, che è risoluto di diritto ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con la modifica approvata, risulta così formulato:

Art. 1.

Le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, titolari di concessioni minerarie, possono provvedere alla relativa coltivazione con contratti di appalto o altre forme d'esercizio affidate a terzi, per periodi non superiori a 20 anni.

Fermi restando i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio. L'approvazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di un mese dalla data della deliberazione favorevole degli organi di controllo.

Il Ministero provvede sulla richiesta di approvazione entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, l'approvazione si intende data.

Nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente la miniera, il Ministero della industria e commercio può, con la misura prevista dal successivo articolo 41, revocare l'approvazione del contratto, che è risoluto di diritto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano anche ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. L'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Aumento dell'aliquota d'imposta camerale per alcune Camere di commercio, industria e agricoltura** » (1370)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Aumento dell'aliquota di imposta camerale**

per alcune Camere di commercio, industria e agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura :

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1960, la misura dell'aliquota d'imposta stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, per ciascuna delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Avellino, Benevento, Brindisi, Grosseto, La Spezia, Lecce, Macerata, Mantova, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Taranto, Teramo, Varese e Vercelli è aumentata di lire 0,50.

Z A N N I N I , *relatore.* Le ragioni dell'aumento dell'aliquota d'imposta camerale per alcune Camere di commercio, industria e agricoltura, che viene proposto col disegno di legge al nostro esame, sono varie.

Bisogna tener presenti, infatti, alcune constatazioni e, cioè, che le aliquote delle Camere di commercio sono rimaste invariate nella misura fissata dal regio decreto del 1941, per cui, essendo trascorsi oltre 20 anni, è facile immaginare quale sia l'attuale situazione.

In realtà la circoscrizione delle Camere di commercio risale a molto prima di 20 anni fa e, se si pensa a quanto siano mutate in questo periodo le condizioni generali, è logico dedurre che in tanti anni si è avuto un cambiamento più radicale.

A questo proposito sarebbe bene che il Ministero dell'industria, tenendo conto delle condizioni attuali, emanasse disposizioni per l'istituzione di nuove Camere di commercio in quelle zone dove i cittadini hanno dimostrato di saper sviluppare una attività proficua nell'interesse locale degli abitanti e della nazione.

Chiusa questa parentesi, dettatami dalle esigenze della zona che ho l'onore di rappresentare e che, per quanto mi risulta, sono ugualmente sentite in altri centri, entro senz'altro nel merito del provvedimento il quale

trova giustificazione nei molteplici compiti che le Camere di commercio oggi assolvono.

Questi compiti, infatti, sono realmente importanti e delicati sia per lo sviluppo dell'attività industriale che di quella commerciale e agricola della nostra popolazione.

Recentemente, infatti, presso le Camere di commercio vi è stata l'istituzione degli albi degli artigiani e delle relative commissioni provinciali e regionali; la pubblicazione degli elenchi ufficiali dei protesti cambiari; la istituzione dei ruoli dei mediatori; la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici; la disciplina della panificazione, eccetera.

Inoltre vanno aggiunti, fra compiti vecchi e nuovi, l'obbligo e la necessità per le Camere di commercio di tenere attrezzati gli uffici di statistica per tutte le indagini periodiche ed occasionali promosse dall'I.S.T.A.T., dal C.N.E.L. e dai Ministeri economici per l'attuazione dei piani di sviluppo; la collaborazione intensa e fattiva sotto svariate forme all'attività del Ministero del commercio con l'estero e con l'I.C.E.: l'ospitalità e i contributi per i consorzi provinciali per la istruzione tecnica, per gli enti turistici, per i comitati provinciali della produttività; la collaborazione con gli uffici finanziari in relazione alla legge sulla perequazione tributaria.

Ai predetti compiti ne vanno aggiunti molti altri che ora non sto ad elencare, ma è chiaro che, per assicurare l'espletamento delle impegnative mansioni affidate alle Camere, occorrono adeguati mezzi finanziari.

Ora, mentre alcune Camere hanno potuto, grazie allo sviluppo delle attività industriali e commerciali delle loro provincie, ridurre le aliquote massime stabilite dal regio decreto del 1941, altre Camere — cioè quelle delle zone ad economia meno progredita — si sono venute a trovare in una difficile situazione finanziaria.

Proprio per queste ultime occorre provvedere assicurando loro i mezzi necessari per il funzionamento. A tal fine è stato presentato il presente provvedimento con il quale si propone, a favore delle Camere che si trovano

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

27ª SEDUTA (22 marzo 1961)

in difficili situazioni, di aumentare nella misura di lire 0,50 le aliquote stabilite nel 1941.

Nell'articolo unico sono elencate le Camere che beneficieranno di questo disegno di legge, ma devo aggiungere che mi sono pervenute richieste di centri, ad esempio Como e Foggia, che richiedono l'inclusione delle rispettive Camere nel presente provvedimento.

Ora, date tali richieste e dopo le modeste considerazioni che ho fatto come relatore, penso sarebbe opportuno rinviare l'esame di questo provvedimento pregando il Ministero di vagliare le proposte delle Camere escluse e di vedere se non sia il caso di aumentare la aliquota addirittura di 1 lira, perchè sono state fatte richieste di un aumento maggiore di quello proposto.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Penso di potere accogliere la proposta del senatore Zannini, anche allo scopo di meglio studiare quanto egli ha accennato.

S E C C I. Sono d'accordo circa il rinvio, ma penso che il provvedimento dovrebbe essere rivisto alla luce di dati opposti a quelli segnalati dal senatore Zannini.

È stato, infatti, detto che il presente disegno di legge si rende necessario perchè, mentre ci sono Camere di commercio in grado di far fronte ai loro compiti e che sono riuscite addirittura ad abbassare l'aliquota, ve ne sono altre situate in zone economicamente depresse che non possono funzionare e, in considerazione della situazione in cui tali Camere versano, si vuole stabilire un aumento dell'aliquota. Mi pare però che in questo ci sia una contraddizione perchè l'imposizione di maggiori aliquote turberà il programma generale di quelle zone povere per le quali si rende invece necessario l'intervento e l'aiuto del Governo.

Da queste considerazioni discende una domanda: non potrebbe il Governo, oltre che riordinare sul piano generale le Camere di commercio situate nei centri più depressi, intervenire con un contributo per risollevarne le sorti? Non si potrebbe effettuare una specie di spostamento del contributo dalle

Camere più ricche a quelle con minori possibilità?

Concludendo, penso sia opportuno rinviare il provvedimento per studiarlo inquadrato in un piano rispondente alle considerazioni esposte, in modo da varare un disegno di legge che non aggravi ulteriormente l'attuale difficile situazione.

B O N A F I N I. Desidero sollevare una pregiudiziale a proposito del provvedimento al nostro esame.

Mi pare, infatti, che prima di approvare un aumento nella misura dell'aliquota d'imposta camerale, bisognerebbe riorganizzare nelle mansioni e nel fondamento delle intenzioni e caratteristiche l'intero sistema delle Camere di commercio.

Ad esempio, le Camere nella loro rappresentanza diretta conservano ancora le caratteristiche che noi contestiamo: e cioè, il Presidente viene nominato dal Prefetto, preso contatto con il Ministero dell'industria.

Pur ritenendo valido e urgente lo sviluppo del commercio, dell'industria e dell'agricoltura attraverso le funzioni svolte dalle Camere, mi pare necessario, prima di procedere, chiederci che cosa vogliamo che le Camere stesse siano.

Questo punto, infatti, ci deve preoccupare, inducendoci a qualche considerazione circa i tre settori sopra indicati. Per quanto concerne il commercio, nella situazione attuale (lo rileviamo dalle statistiche) si ha nel settore della distribuzione una vera e propria invasione delle licenze a causa dell'aumento quasi parossistico delle licenze di piccolo dettaglio e ambulanti.

In relazione a ciò bisogna allora vedere se è opportuno o no, sapendo in che misura è aumentata tale distribuzione, chiedere un aumento delle aliquote tanto più che esistono, nella valutazione attuale del commercio, motivi discordanti.

Con la famosa circolare del 1953, infatti, si stabilì che per l'istituzione dei *Super Markets* il settore camerale potesse esprimere solo un parere mentre la decisione era lasciata al Ministro; a proposito della espansione di questi grandi mercati faccio

presente che anche la mia provincia, che si trova in condizioni economiche direi privilegiate nei confronti di molte altre, è ora in difficoltà.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la provincia di Como non si trovi in tale posizione, perchè è stato richiesto un aumento di imposta camerale.

B O N A F I N I . Ad ogni modo, ritornando al discorso di prima, a cosa serve determinare l'azione delle Camere se non si raggiunge prima un equilibrio valutando le particolari situazioni di fatto di quel Comune o capoluogo?

Per quanto riguarda l'agricoltura mi pare che in questo settore ci troviamo in un momento talmente critico che sarebbe da considerarsi completamente fuori luogo un aumento dell'aliquota. Sarebbe, infatti, un vero controsenso chiedere questo ai coltivatori diretti e penso, pertanto, che il problema debba essere affrontato in senso completamente diverso.

Bisognerà anche riesaminare le categorie cui appartengono le varie Camere perchè ad esempio, la Camera di commercio di Como, che oramai affronta lo sviluppo economico e commerciale della sua zona, tende a passare — come quella di Milano — nella prima categoria.

È necessario, e questa aspirazione credo sia non solo mia, che il Ministero dell'industria affronti, dopo 10 anni, le proposte per la riorganizzazione delle Camere per dar loro quelle caratteristiche democratiche che sono state legge fondamentale della loro istituzione.

Fino a quando non delibereremo su proposte che rivoluzioneranno l'intero sistema camerale, saremo sempre discordanti sulle altre impostazioni che si vogliono dare al problema.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonafini ha detto che la questione del riordinamento delle Camere è stata sollevata da oltre 10 anni e, in realtà, debbo confermare che questa Commissione ha sempre richiesto che finalmente si provveda a presentare un disegno di legge in tal senso.

Pertanto, a nome della Commissione, rivolgo ancora preghiera al Governo perchè questa nostra richiesta venga esaudita.

T U R A N I . Desidero aggiungere qualche parola senza entrare nel merito del problema della nuova strutturazione da dare alle Camere.

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge mi sono reso conto che le aliquote non sono eguali per tutte le Camere, ma variano a seconda delle zone, così che, ad esempio, ad Avellino si ha un'aliquota del 2,50 per cento e a Varese un'altra dello 0,50 per cento.

Desidererei che il senatore Zannini, alla prossima riunione, ci portasse qualche dato più preciso circa le aliquote dei vari settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, in modo da poter meglio valutare la situazione.

G E L M I N I . Sono anch'io d'accordo sulla questione del rinvio per meglio approfondire i problemi sollevati da questo provvedimento, ma desidererei che si entrasse in modo più approfondito nella questione.

In relazione alla necessità di aumentare l'aliquota camerale, il senatore Bonafini ha fatto richiami generali, ma vorrei rammentare all'onorevole Presidente, il quale si è rivolto al Governo per sapere a che punto sono gli studi per la riorganizzazione delle Camere di commercio, che nella passata legislatura l'altro ramo del Parlamento — sulla base di una proposta dell'onorevole Rubinacci — fece accurati studi e una Commissione ristretta elaborò in gran parte un progetto di legge che riorganizzava tutta la materia.

Credo che, ricollegandoci a quanto fatto allora e poi non completato per lo scioglimento delle Camere, potremmo seguire nel nostro lavoro una valida indicazione

P R E S I D E N T E . Al Ministero dell'industria ci sono almeno 10 proposte che tendono a riordinare la materia in discussione.

G E L M I N I . Quando si parla di Camere di commercio si ha l'impressione di parlare di cosa tabù, e, ogni volta che si vuol intervenire per riordinare e democraticizzare questi organi di carattere economico, non si riesce a fare mai un passo avanti, così come accade per la questione dei monopoli elettrici che non riusciamo a risolvere.

Bisognerebbe che il Governo, in modo sollecito, avanzasse proposte concrete sulle quali discutere, perchè altrimenti, andando ancora avanti in questo modo, avvicinandosi la scadenza elettorale, la discussione verrà iniziata e non completata.

Richiedere ora l'aumento delle aliquote vorrebbe dire far qualcosa di contraddittorio; non è possibile, infatti, chiedere ai piccoli operatori economici di provincie povere un altro sacrificio nello stesso momento in cui si decidono aggravii fiscali in tutto il territorio.

Bisogna che tali questioni, onorevoli senatori, vengano al pettine e che siano concluse in modo positivo.

P E N N A V A R I A . Sono perfettamente d'accordo sulle misure di urgenza da prendere per un riordinamento delle Camere di commercio, e colgo l'occasione per segnalare la Camera di commercio di Massa Carrara — già segnalata altre volte al Ministero dell'industria e commercio — dove c'è un Presidente in carica da 15 anni.

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Dopo la relazione del senatore Zannini e le richieste avanzate dai vari settori e che l'onorevole Presidente ha fatto proprie, mi rendo conto della necessità di dare un nuovo ordinamento, soprattutto dal lato amministrativo, alle Camere di commercio.

Il fatto che non si sia ancora potuto risolvere il problema, è dovuto alle difficoltà concrete cui ci siamo trovati di fronte. Vi posso dire che il Ministero non ha dimenticato di preparare un provvedimento che riordini il settore e che terrà conto di tutte le richieste che sono state espresse dai vari senatori e deputati. Sarà mia cura di pregare l'onorevole

Ministro Colombo di portare, al più presto e nei limiti del possibile, all'esame del Parlamento, un progetto che risolve il problema nel senso desiderato.

Il disegno di legge in esame avrebbe potuto costituire un punto di partenza, tale da consentire a determinate Camere di commercio, che si trovano in condizione di disagio, la possibilità di funzionare; e, guardando il decreto legge istitutivo, posso far notare che proprio le Camere di commercio delle zone più depresse sono quelle che hanno le aliquote più alte. È ovvio che, per rendere possibile il funzionamento anche minimo di queste Camere di commercio, si debba gravare sui singoli commercianti, agricoltori e industriali!

Comunque, richiamerò l'attenzione del Ministero competente su tutta la materia al fine principalmente di trovare una forma, in base al suggerimento del relatore, che eviti spequazioni tra Provincie e Provincie e tra Camere e Camere, e che istituisca nuove Camere di commercio là dove se ne avverta la necessità.

P R E S I D E N T E . Prego il relatore di fare un esame comparativo tra le diverse Camere di commercio circa l'aliquota che esattamente esse hanno, in modo da poter rendere conto delle differenze.

C'è dunque una proposta di rinvio della discussione di questo disegno di legge da parte del relatore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

B O N A F I N I . Presento il seguente ordine del giorno:

« La 9^a Commissione, prendendo l'occasione della discussione del disegno di legge numero 1370, rinnova l'invito al Governo di presentare un disegno di legge per la riorganizzazione delle Camere dell'industria e del commercio ».

Z A N N I N I , *relatore*. Sono d'accordo.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)27^a SEDUTA (22 marzo 1961)

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bonafini e accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge continuerà in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlament